

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12031 Anno 2016

Presidente: ARIENZO ROSA

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 10/06/2016

ORDINANZA

sul ricorso 3917-2015 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

ROSATI ANTONIO;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di FOGGIA del 22/9/2014, depositato il 29/9/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2016 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l'Avvocato EMANUELA CAPANNOLO, difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

1 - Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione *ex artt. 380 bis e 375 cod. proc. civ.*, ritualmente comunicata:

<<Con ricorso del 30/10/2012, Antonio Rosati presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 *bis* cod. proc. civ., per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971 (presupponente una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 100%). Il c.t.u. officiato accertava che la capacità lavorativa era solo ridotta a meno di un terzo. Avverso tali conclusioni non venivano mosse contestazioni. Il Tribunale, con decreto ai sensi dell'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc. civ., omologava l'accertamento relativo requisito sanitario. Con lo stesso decreto il Giudice poneva a carico dell'I.N.P.S. le spese processuali nonché quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto.

Con ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.*, l'I.N.P.S. impugna la pronuncia suddetta.

Antonio Rosati è rimasto intimato.

Con il motivo di ricorso l'I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 112 cod. proc. civ., 1 e 2 legge n. 222/1984, in relazione all'art. 445 *bis*, co. 5, cod. proc. civ.; lamenta che esso Istituto, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, sia stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al difensore del

ricorrente la somma di euro 1.500,00 per compensi professionali, non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.).

Il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia *in parte qua*), perché, là dove condanna l'I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi.

Il ricorso è, altresì, manifestamente fondato.

La pronuncia sulle spese dell'ATP *ex art. 445 bis* cod. proc. civ. è esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo, ma deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ. e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

Orbene, nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l'Istituto fosse totalmente vittorioso, non essendo stato riconosciuto ad Antonio Rosati il requisito sanitario da lui invocato.

Dunque, vi è stata un'evidente e totale soccombenza della parte che ha intrapreso l'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 *bis* cod. proc. civ., irrilevante essendo la discrasia evincibile dal decreto di omologa laddove in un inciso, quale prestazione di riferimento, è indicato: 'assegno ordinario di invalidità' e quale esito dell'accertamento sanitario è specificato: 'positivo' - si vedano in termini Cass. 17 marzo 2014, n. 6085 e Cass. 14 marzo 2014, n. 6010 -; in conseguenza l'I.N.P.S., totalmente vittorioso, non poteva essere condannato al

pagamento delle spese in favore della parte privata (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781; Cass. 2 luglio 2015, n. 13550).

In conclusione, si propone l'accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell'odierno intimato. La causa potrà essere decisa nel merito *ex art. 384 cod. proc. civ.*, previa verifica dell'eventuale rituale assolvimento, da parte dell'originario ricorrente, dell'onere di formulare, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ.>>.

2 - Non sono state depositate memorie *ex art. 380 bis, co. 2, cod. proc. civ.*.

3 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.

4 - In conclusione il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, *ex art. 384 cod. proc. civ.* e, considerata l'allegazione alla richiesta di ATP della dichiarazione ai fini dell'esenzione di cui all'art. art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, l'originario ricorrente va dichiarato non tenuto al pagamento di tali spese.

5 - Il comportamento processuale dell'intimata, che nulla ha opposto ai rilievi dell'I.N.P.S. e non ha in alcun modo dato causa all'errore di diritto contenuto nel provvedimento impugnato, ed il solo recente formarsi dell'orientamento di legittimità sul procedimento *ex* art. 445 *bis* cod. proc. civ., consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell'I.N.P.S. alle spese processuali e, decidendo nel merito, dichiara l'originario ricorrente non tenuto al pagamento di tali spese; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016

Il Presidente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale